

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CIRAMI, DE SANTIS, D’ONOFRIO, FAUSTI, FUMAGALLI CARULLI, LOIERO, MINARDO, NAPOLI Bruno, NAVA, SILIQUINI, TAROLLI, NOVI, MANIS, RONCONI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, IULIANO, FIRRARELLO, MELUZZI, MARTELLI, BERNASCONI e BRUNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1996

Integrazione e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in materia di danno biologico, malattie professionali, prevenzione, cura e riabilitazione, assicurazioni integrative

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale, con le sentenze n. 87 del 15 febbraio 1991, n. 356 del 18 luglio 1991 e n. 485 del 27 dicembre 1991, ha preso in esame la rilevanza del danno biologico agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Con la citata sentenza n. 87, in linea con «la tendenza all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore», già chiaramente espressa attraverso la sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, in osservanza del principio della tutela differenziata del lavoro, posto il « crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione di danni alla persona autonomamente considerati» (principio già sancito dalle sentenze n. 560 e n. 561 del 18 dicembre 1987), la Corte ha rivolto un invito al legislatore a dar corso ad una nuova normativa in proposito. Al riguardo ha specificato che resta compito del legislatore determinare le modalità procedurali e tecniche al fine di apprestare quella garanzia «differenziata e più intensa» tipica dell'assicurazione infortuni.

La stessa Corte, con le successive sentenze n. 356 e n. 485 del 1991, ha proseguito fattivamente nell'intento della garanzia del diritto alla salute, dichiarando costituzionalmente illegittime le norme (articoli 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), che non consentivano al lavoratore assicurato di rivalersi appieno, sulle persone civilmente responsabili, delle somme relative alla riparazione del danno biologico oggi non oggetto di tutela da parte dell'INAIL.

Esaminando il danno biologico agli effetti dell'assicurazione infortuni, la Corte ha confermato alcuni principi della legislazione previdenziale ragguagliati alle norme della Costituzione. Fra l'altro non ha mancato di rilevare il tipico carattere pubblici-

stico della garanzia previdenziale basata su criteri differenti rispetto alla normativa privata concernente la responsabilità civile.

Ha anche confermato il valore ed il significato della tutela differenziata dei lavoratori in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. Ne è seguita, naturalmente, la conferma della funzione giuridica svolta dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avendo la Corte rilevato come tale funzione consenta una tempestiva, integrale ed automatica riparazione del danno oggetto di detta assicurazione.

L'intervento della Corte, realizzatosi con le sentenze sopra menzionate, ha proiettato la problematica del danno biologico dal piano risarcitorio di diritto privato (combinato disposto dell'articolo 32 della Costituzione e dell'articolo 2043 del codice civile) al piano della tutela di diritto pubblico (articoli 32 e 38 della Costituzione), indicando per la sua garanzia previdenziale la tutela pubblicistica prevista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In proposito la Corte ha specificato (nella citata sentenza n. 356 del 1991) che «la disciplina comune non è in grado di apprestare in modo effettivo» la «integrale ed automatica riparazione del danno».

Ne consegue che le modifiche da apportare vanno formulate nell'ambito del sistema attuale dell'assicurazione infortuni tenendo conto della sua struttura e della sua funzione giuridica.

La normativa proposta va nel senso suindicato, intervenendo sul testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le altre disposizioni affrontano problematiche di notevole rilievo:

l'aggiornamento periodico delle tabelle delle malattie professionali;

l'assegnazione all'INAIL di tutte le cure necessarie ed utili al recupero della integrità psico-fisica e della possibilità di

intervento nel campo della prevenzione negli ambienti di lavoro e di vita;

l'assicurazione integrativa cui possono accedere anche le persone che svolgono lavoro casalingo personalmente.

Più specificatamente:

Articolo 1. - Si propone di estendere l'assicurazione obbligatoria di competenza dell'INAIL a tutte le forme di lavoro subordinato o parasubordinato (per riprendere una nozione già ben definita dalla giurisprudenza, anche con riferimento all'articolo 409, n. 3), del codice di procedura civile) o associato che presentino aspetti di rischio di infortunio o di malattia professionale anche per ragioni ambientali, nonché alle forme di lavoro autonomo previste dalla legge.

Oltre ai casi già previsti, tale assicurazione comprende anche la menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore non connessa alla capacità lavorativa, secondo parametri valutativi definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della sanità.

Articolo 2. - Una commissione tecnica, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha il compito di esaminare le modifiche e le integrazioni da apportare alle tabelle delle malattie professionali.

Le tabelle devono essere modificate entro due mesi dall'espressione del parere da parte della commissione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La trasmissione alla commissione da parte dell'INAIL degli atti relativi alle malattie professionali dovrà avvenire ogni quattro mesi e la commissione dovrà esprimere il proprio parere entro quattro mesi dal ricevimento degli atti.

Articolo 3. - Si propone che a decorrere dal 1° gennaio 1997 l'INAIL possa svolgere attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e di vita, informan-

done preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente per territorio.

L'INAIL, inoltre, è tenuto a garantire tutte le cure necessarie ed utili per il recupero della capacità lavorativa e della piena integrità psico-fisica in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con proprie strutture sanitarie ovvero, tramite convenzione, con strutture sanitarie pubbliche e private anche attraverso la costituzione di società per azioni di cui detenga la maggioranza.

Le regioni dovranno tener conto delle strutture e dei servizi gestiti dall'INAIL al fine di evitare duplicazioni non giustificate.

Articolo 4. - Prevede le prestazioni da erogare in caso di danno biologico, e cioè una rendita per menomazione permanente dell'integrità psico-fisica o un indennizzo *una tantum* per menomazione permanente dell'integrità psico-fisica secondo parametri da stabilirsi ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge.

Articolo 5. - L'INAIL può gestire, con le modalità delle assicurazioni private, con gestione a se stante ed autonomia finanziaria:

a) forme di assicurazione cui possono accedere i lavoratori non soggetti all'assicurazione obbligatoria, i datori di lavoro e, limitatamente agli infortuni sul lavoro, le persone che svolgono personalmente ed abitualmente nella propria abitazione lavoro casalingo;

b) forme integrative dell'assicurazione obbligatoria cui possono accedere i soggetti all'assicurazione obbligatoria stessa, nonché le regioni in favore dei soggetti assicurabili residenti nel territorio di competenza.

Le relative norme di attuazione saranno disciplinate da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione dell'INAIL ed emanato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 6. - Prevede norme di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dai seguenti:

«L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è estesa a tutte le forme di lavoro subordinato o parasubordinato o associato che presentino aspetti di rischio di infortunio o di malattia professionale anche per ragioni ambientali ed alle forme di lavoro autonomo previste dalla legge.

L'assicurazione di cui al primo comma comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni e la menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore non connessa alla capacità lavorativa, secondo parametri valutativi definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità».

Art. 2.

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica con il compito di esaminare le modifiche e le integrazioni da apportare alle tabelle delle malattie professionali, di cui agli allegati n. 4 e n. 5 del testo unico, e successive modificazioni.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato da questi delegato ed è composta da:

a) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

c) il capo dell'Ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) tre esperti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

e) un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

f) un esperto designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelto tra i professori universitari di medicina del lavoro;

g) un esperto in rappresentanza dei lavoratori;

h) un esperto in rappresentanza dei datori di lavoro.

3. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, dura in carica tre anni e può essere confermata.

4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un funzionario della carriera dirigenziale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la commissione ha facoltà di acquisire il parere di organismi e di esperti esterni.

6. Le spese per il funzionamento della commissione, compresi i rimborsi spese ed i gettoni di presenza ai componenti, da determinarsi con il decreto di nomina, sono a carico del fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico, come sostituito dall'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248.

7. L'INAIL trasmette ogni quattro mesi alla commissione di cui al presente articolo gli atti relativi alle malattie riconosciute co-

me professionali e non incluse nelle citate tabelle allegate al testo unico.

8. La commissione esprime il proprio parere entro quattro mesi dal ricevimento degli atti.

9. Le citate tabelle delle malattie professionali allegate al testo unico sono modificate, entro due mesi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, l'INAIL, al fine di una maggiore tempestività, qualità ed economicità delle prestazioni nell'ambito della gestione dell'assicurazione obbligatoria di cui al testo unico, può svolgere attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e di vita, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio; l'Istituto deve essere rappresentato in tutti gli organismi o commissioni che direttamente o indirettamente si occupano di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e di vita.

2. L'INAIL è altresì tenuto a garantire, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, tutte le cure necessarie ed utili per il recupero della capacità lavorativa e della piena integrità psico-fisica in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

3. L'INAIL provvede a garantire le prestazioni di cui al comma 2 mediante proprie strutture sanitarie e, tramite convenzione, a mezzo di strutture sanitarie pubbliche e private, anche con la costituzione di società per azioni di cui l'Istituto stesso detenga la maggioranza.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1997, il comma 2 dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.

5. Le regioni, in sede di programmazione sanitaria, tengono conto delle strutture e

dei servizi gestiti dall'INAIL al fine di evitare duplicazioni non giustificate da obiettive specificità e di assicurare la migliore utilizzazione dei servizi medesimi nell'interesse della generalità degli utenti.

6. L'INAIL trasmette a ciascuna regione, periodicamente, dati ed elementi documentativi sullo stato e le prospettive dell'assistenza sanitaria erogata dallo stesso Istituto nonchè qualsiasi altra informazione utile per assicurare l'assistenza sanitaria sul territorio.

Art. 4.

1. Dopo il numero 2) dell'articolo 66 del testo unico, è inserito il seguente:

«2-bis) una rendita per menomazione permanente dell'integrità psico-fisica o un indennizzo *una tantum* per menomazione permanente dell'integrità psico-fisica secondo i parametri previsti nell'articolo 2;».

Art. 5.

1. L'INAIL può gestire, con le modalità delle assicurazioni private, con gestione a se stante ed autonomia finanziaria, anche mediante la costituzione di o la partecipazione a società per azioni:

a) forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali cui possono accedere i lavoratori non soggetti alla medesima assicurazione obbligatoria nonchè i datori di lavoro;

b) forme integrative della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali cui possono accedere i lavoratori soggetti all'assicurazione stessa.

2. Alle forme di assicurazione di cui alla lettera a) del comma 1 possono accedere, limitatamente agli infortuni sul lavoro, le persone che svolgono personalmente e abitualmente nella propria abitazione lavoro casalingo ed esclusivamente per il funzionamento della vita familiare.

3. Alle forme di assicurazione di cui al comma 2 possono accedere, altresì, le regioni in favore dei soggetti assicurabili residenti nel territorio di competenza.

4. Le norme di attuazione del presente articolo sono disciplinate da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione dell'INAIL ed emanato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con adeguamenti tariffari e contributivi stabiliti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, da sottoporre a periodico aggiornamento unitamente alle tariffe dei premi e dei contributi di cui all'articolo 39 del testo unico.

2. Per le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2, si applica il tariffario nazionale vigente per i soggetti pubblici e privati, tenuti all'osservanza della legislazione vigente. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della sanità, è stabilita la riduzione, in misura pari almeno al 50 per cento, dei contributi dovuti dall'INAIL per il Fondo sanitario nazionale, per il soppresso Ente nazionale assistenza organi lavoratori italiani (ENAOLI) e per il soppresso Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI).